

Principali caratteristiche dei servizi per la prima infanzia

- Tavola comparativa -

	Asilo nido tradizionale	Micro-nido	Centro di Custodia Oraria (Baby Parking)	Nido in famiglia	Sezioni Primavera
Definizione	Luogo in cui si esercita un'attività socio educativa con gli scopi fissati dal comma 2 dell'art. 1 della Legge 6 dicembre 1971, n. 1044	E' un servizio rivolto alla prima infanzia con finalità di socializzazione ed educazione dei bambini	E' un servizio socio-educativo-ricreativo che accoglie minori non in età di scuola dell'obbligo destinato a favorire la socializzazione dei bambini	E' un servizio socio-educativo-ricreativo inserito in un contesto ambientale e sociale di tipo familiare	E' un servizio socio-educativo, integrativo al servizio di asilo nido, micro-nido e scuola dell'infanzia, attivato all'interno di un progetto globale finalizzato al soddisfacimento dei bisogni ed allo sviluppo delle potenzialità dei bambini da 0 a 6 anni
Normativa e riferimenti	L.R. n. 3/73 (testo coordinato) Linee guida per la progettazione di un asilo nido (estratto del Capitolato Tipo per la costruzione di asili nido approvato con DD.G.R. nn. 54-3346 del 8/06/1975 e 77-3869 del 7/07/1976)	D.G.R. n. 20-6732 del 25 novembre 2013	D.G.R. n. 31-5660 del 16 aprile 2013	D.G.R. n. 48-14482 del 29 dicembre 2004	D.G.R. n. 2-9002 del 20 giugno 2008
Permanenza	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento	massimo di 5 ore consecutive che possono essere reiterate con un'interruzione minima di almeno 1 ora	massimo di 5 ore continuative	illimitata e in funzione degli orari di funzionamento
Utenti	da 3 mesi a 3 anni	da 3 mesi a 3 anni	di norma da 13 mesi a 6 anni	da 3 mesi a 3 anni	da 2 a 3 anni
Capacità ricettiva	da un minimo 25 a un massimo di 75 bambini	massimo 24 bambini	massimo 25 bambini	massimo 4 bambini	da un minimo di 6 a un massimo di 20 bambini
Personale	L.R. 3/73 e s.m.i. – CAPO IV Personale <i>Nota: per le figure professionali citate dalla normativa, ma non più esistenti, si suggerisce di fare riferimento all'elencazione prevista per il servizio di micro-nido</i>	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 20/2013	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 31/2013 (nota 1)	Art. 4 – Allegato A – D.G.R. n. 48/2004 (nota 1)	Art. 5 - Allegato A - D.G.R. n. 2/2008
Requisiti di dimensionamento	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 12 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 10 mq. a bambino con possibilità di accorpare ed externalizzare alcuni servizi generali <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 5 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 5 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>	Superficie necessaria per l'esercizio dell'attività: circa 6 mq. a bambino <i>Nota: si tratta di un valore puramente indicativo. Per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative</i>
Normativa barriere architettoniche	Richiesta “accessibilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta “accessibilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta la sola “adattabilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996	Richiesta la sola “adattabilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996. <i>(caratteristica comune a tutti gli immobili residenziali realizzati dopo il 1990)</i>	Richiesta “accessibilità” ai soggetti portatori di handicap secondo il D.P.R. n. 503/1996 e dal D.P.R. 380/2001
Collocazione territoriale e urbanistica	Possibilità di insediare il presidio solo in aree appositamente destinate e, di norma, al piano terreno	Insedibile presso: - aziende collocate in qualsiasi zona urbanistica - immobili destinati a servizi sociali od educativi - immobili ad uso abitativo <i>Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela</i>	Insedibile presso: - edifici residenziali (compresi i condomini e gli appartamenti siti ai piani superiori) - aziende - aree commerciali <i>Nota: per il dettaglio si rimanda alle disposizioni normative e ai limiti imposti dalle norme urbanistiche e di tutela</i>	Insedibile esclusivamente in immobili ad uso abitativo	Insedibile esclusivamente presso una scuola dell'infanzia o un asilo nido o un micro- nido
Requisiti per l'esercizio e autorizzazione (nota 2)	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004 e s.m.i.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.	L'attività è oggetto di comunicazione di avvio (ora SCIA ai sensi della L. 122/2010) da presentare al Comune. L'attività è comunque oggetto di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 della L.R. 1/2004.	Per esercitare l'attività occorre sempre acquisire l'autorizzazione al funzionamento rilasciata dagli Enti preposti alle funzioni di vigilanza ai sensi degli artt. 26 e 54 L.R. 1/2004.
nota 1	per i servizi integrativi per la prima infanzia (CCO e nido in famiglia) per il personale si richiama inoltre la D.G.R. 31 luglio 2015, n. 50-1977 (BUR n. 36 10/09/2015)				
nota 2	si evidenziano le modifiche del sistema sanzionatorio (CHE INTERESSANO TUTTI I SERVIZI PER LA PRIMA INFANZIA) avvenute con l'art. 2, comma 13, della L.R. n. 16/2016 “Disposizioni di riordino e di semplificazione dell'ordinamento regionale nonché norme di prima attuazione dell' articolo 21 della legge regionale 29 ottobre 2015, n. 23” (http://arianna.cr.piemonte.it/iterlegcoordweb/dettaglioLegge.do?urn:nir:regione.piemonte:legge:2004;1@2017-01-24#art30)				